



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI
12 APRILE 2021 – 1^A CONVOCAZIONE
14 APRILE 2021 – 2^A CONVOCAZIONE

**DOMANDE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO E RISPOSTE DELLA BANCA**

07 aprile 2021

Sig. De Nardo Avv. Giovanni

Domanda

“(...) con riferimento al punto 1 all’ODG della parte ordinaria (Bilancio individuale al 31 dicembre 2020), rileva che, **alla lettera E della nota integrativa, pag. 164**, si dà notizia della causa pendente avanti al Tribunale delle Imprese di Trieste, avente ad oggetto l’azione di responsabilità di cui alla delibera assunta dall’Assemblea dei Soci il 30 aprile 2016.

In particolare si legge:

Azione sociale di responsabilità (causa attiva).

Pende davanti al Tribunale delle Imprese di Trieste, in primo grado, azione sociale di responsabilità in seguito a delibera assunta dall’assemblea dei soci del 30 aprile 2016, ai sensi fra l’altro degli artt. 2393 e 2407 del Codice Civile nei confronti di alcuni ex-amministratori e sindaci della Banca nonché di ex amministratori della allora controllata Tabogan S.r.L., per fatti inerenti, fra l’altro, all’edificazione della nuova sede della Banca. Nel corso del 2020 si sono tenute diverse udienze ad esito delle quali è sorta una proposta conciliativa per rinuncia agli atti e alle azioni relativamente alla intera vicenda storica che ha dato origine al contenzioso, a spese compensate a fronte della quale, tuttavia, non sono emersi elementi tali da indurre a valutare un cambio di strategia difensiva consistente nella prosecuzione della causa.

Alla luce di quanto sopra riportato, lo scrivente intende porre il seguente quesito: la proposta conciliativa di rinuncia agli atti e alle azioni a spese compensate è stata formulata dal Giudice ai sensi dell’art. 185 c.p.c. o dalle controparti?”

Risposta

La proposta conciliativa per “*rinuncia agli atti ed alle azioni relativamente alla intera vicenda storica che ha dato origine al contenzioso, a spese compensate*” è stata formulata dal Giudice, “*letto l’art. 185 c.p.c.*”, con provvedimento di data 16 febbraio 2021.

Sig. Alexandro Luci	
Domanda	Risposta
<p>“(...) premesso che alla lettera E della nota integrativa, pag. 164 si legge: Azione sociale di responsabilità (causa attiva).</p> <p>Pende davanti al Tribunale delle Imprese di Trieste, in primo grado, azione sociale di responsabilità in seguito a delibera assunta dall’Assemblea dei soci del 30 Aprile 2016, ai sensi fra l’altro degli artt. 2393 e 2407 del Codice Civile nei confronti di alcuni ex-amministratori e sindaci della Banca nonché di ex amministratori della allora controllata Tabogan S.r.l., per fatti inerenti, fra l’altro, all’edificazione della nuova sede della Banca. Nel corso del 2020 si sono tenute diverse udienze ad esito delle quali è sorta una proposta conciliativa per rinuncia agli atti e alle azioni relativamente alla intera vicenda storica che ha dato origine al contenzioso, a spese compensate a fronte della quale, tuttavia, non sono emersi elementi tali da indurre a valutare un cambio di strategia difensiva consistente nella prosecuzione della causa.</p> <p>Si chiede: la proposta conciliativa di rinuncia agli atti e alle azioni a spese compensate è stata formulata dal Giudice o dalle controparti?”</p>	<p>La proposta conciliativa per <i>“rinuncia agli atti ed alle azioni relativamente alla intera vicenda storica che ha dato origine al contenzioso, a spese compensate”</i> è stata formulata dal Giudice, <i>“letto l’art. 185 c.p.c.”</i>, con provvedimento di data 16 febbraio 2021.</p>
Sig. Giuseppe Alfano	
Domanda	Risposta
<p>“(...) chiede di conoscere se la somma di euro 13.000.000,00, dedicata, quale condizione per la trasformazione societaria della banca, alla liquidazione delle azioni (pur di quelle indennizzabili come nel caso di specie) per le quali sia esercitato il diritto di recesso, ricomprenda anche</p>	<p>Le somme eventualmente dovute dalla Banca a titolo di risarcimento danni, per asserita mancata corretta informazione sulla illiquidità dei</p>

<p>i risarcimenti dovuti da codesta banca nelle fattispecie di mancata corretta informazione sulla illiquidita' dei titoli. la questione appare di un certo rilievo onde evitare in futuro contestazioni sul superamento del tetto dei 13.000.000, che impedirebbe la trasformazione societaria.”</p>	<p>titoli, non incidono sul sopra indicato plafond di euro 13.000.000,00 di cui alla condizione sospensiva della trasformazione.</p>
---	--